



La

Corte dei conti

N. 6 /SSRRCO/CCN/21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Anna Maria Lentini, Enrico Flaccadoro;

Consiglieri:

Leonardo Venturini, Bruno Domenico Tridico, Cinzia Barisano, Stefania Petrucci,
Giuseppina Mignemi, Sergio Gasparrini, Andrea Luberti, Elena Papa;

Primi Referendari:

Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi;

Referendari:

Tatiana Calvitto.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 4 novembre 2020, n. 291, con il quale sono stati confermati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo fissati dal precedente decreto del Presidente della Corte dei conti 8 maggio 2020, n. 149, come stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'ipotesi di modifica dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Psicologi e Chimici) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni - Triennio 2016-2018;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 28 aprile 2021, sono state convocate in videoconferenza le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 3 maggio 2021;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 1/2021;

UDITO, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2021 convocata in videoconferenza, il relatore Primo Referendario Angelo Maria Quaglini;

DELIBERA

di prendere atto dell'inesistenza di oneri a carico dell'erario derivanti dall'ipotesi di accordo in epigrafe;

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione alla SISAC - Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenze Stato - Regioni ed

Unificata, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al Comitato di Settore per il Comparto Sanità, al Ministero della salute.

IL RELATORE

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria il 10 maggio 2021

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

Rapporto di certificazione

Ipotesi di modifica dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Psicologi e Chimici) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni – Triennio 2016-2018.

1. L'Ipotesi di accordo in esame, sottoscritta il 30 marzo 2021, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 16 aprile 2021, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 5, comma 5, dell'Accordo sancito, il 5 dicembre 2013, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni). Il Comitato di settore ha espresso, in data 15 aprile 2021, parere favorevole sul testo sottoscritto.
2. L'Ipotesi è stata stipulata al fine di apportare alcune modifiche all'ACN relativo alla medicina specialistica convenzionata che ricomprende gli specialisti ambulatoriali (interni ed odontoiatri), i veterinari e le altre professionalità sanitarie (chimici, biologi e psicologi), sottoscritto il 25 giugno 2019, certificato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 2/2020 e reso esecutivo con Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 31 marzo 2020.
3. Tale necessità - espressa dalla Sisac a seguito del monitoraggio sul primo periodo di applicazione del nuovo dettato negoziale - è stata recepita dal Comitato di settore Regioni-Sanità che, il 28 gennaio 2021, ha emanato l'Atto di indirizzo per l'accordo all'esame, sul quale è stato espresso parere positivo del Governo in data 10 marzo 2021.
4. Oltre alle ordinarie attività di manutenzione del testo negoziale, le variazioni più significative apportate all'accordo in vigore riguardano la materia della pubblicazione degli incarichi (art. 8), l'indennità di disponibilità (art. 11), l'anticipo della prestazione previdenziale APP (art. 12) e le norme finali (art. 13).

5. Più in dettaglio, l'art. 8 provvede a meglio disciplinare la procedura di completamento dell'orario a 38 ore settimanali di tali professionisti, previsto dall'art. 20 (Pubblicazione degli incarichi) dell'ACN in essere, al fine di evitare una diluizione di incarichi conferiti per poche ore settimanali in capo a diversi specialisti. Per effetto della modifica introdotta, infatti, l'Azienda, prima della pubblicazione degli incarichi, deve verificare la possibilità di completare l'orario di lavoro di quegli specialisti che già operano a tempo indeterminato, anche durante il periodo di prova, presso la stessa Azienda. Inoltre, la modifica chiarisce che il completamento dell'orario va attuato anche su tutti coloro che dispongono di incarico affidato previa valutazione, da parte della commissione tecnica aziendale, del possesso di particolari capacità professionali. Viene inoltre specificato che la penalizzazione in termini di preclusione alla partecipazione a due turni di procedure per il conferimento di incarichi, in caso di rinuncia dello specialista all'offerta di completamento orario, opera limitatamente agli incarichi proposti nel medesimo ambito provinciale di operatività dello specialista. L'integrazione si rende necessaria alla luce della sempre più frequente opzione di accorpamento delle Aziende nell'ambito del territorio regionale, con determinazione di ambiti molto estesi che renderebbero eccessivamente gravosa l'applicazione della penalizzazione in presenza di disponibilità di incarichi a notevole distanza.

6. L'art. 11 inserisce una precisazione nel comma 9 dell'art. 45 in materia di indennità di disponibilità¹; in particolare si consente allo specialista che - in conseguenza di una pregressa riduzione di orario² - abbia perso il diritto a percepire tale indennità, di tornare a beneficiarne a seguito di incremento orario

¹ L'art. 45 dell'ACN in vigore ha introdotto una nuova quota variabile del compenso degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti a tempo indeterminato. Si tratta di un emolumento incentivante l'esercizio esclusivo dell'attività convenzionata con il SSN, favorendo il completamento orario.

² Art. 31, comma 5: "Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista a tempo indeterminato può chiedere la riduzione dell'orario di incarico, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto".

per effetto della procedura di completamento di cui al precedente punto. La modifica, come specificato nella Relazione tecnica, non è suscettibile di generare nuovi oneri in quanto non incide sulla platea di destinatari della disposizione; il costo complessivo per l'indennità di disponibilità è comunque contenuto nelle dimensioni finanziarie dello specifico fondo.

7. L'art. 12 elimina dal comma 1 dell'art. 54 dell'ACN vigente il riferimento al 43° anno di età per l'affidamento dell'incarico a tempo indeterminato resosi disponibile in seguito alla riduzione del numero di ore (pari al 50% in meno delle ore spettanti) da parte di quegli specialisti che, avendo i requisiti, percepiscono l'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP). La modifica appare in linea con le osservazioni formulate da questa Corte nella deliberazione n. 2/2020, di certificazione dell'ACN, che, in proposito, così si era espressa: *"...la Relazione Tecnica esclude che la stessa possa arrecare pregiudizi nei confronti di quei professionisti, attualmente in graduatoria, i quali, avendo superato il limite di età dei 43 anni, non si qualificheranno come possibili destinatari dei nuovi incarichi di subentro. Ciò in quanto nessun interesse può essere legittimamente vantato con riguardo ad incarichi che non si renderebbero disponibili, senza l'attivazione dell'anticipo pensionistico e della correlata riduzione di orario. Sul punto, queste Sezioni riunite ritengono di dover richiamare le Strutture Sanitarie ad un'attenta valutazione dei potenziali rischi di contenzioso, e dei relativi costi, promosso dai professionisti che si ritengono pretermessi dall'affidamento di incarichi a soggetti più giovani di età"*. Al riguardo, nella Relazione tecnica si precisa che la novella al testo è stata previamente condivisa con la Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), che ha assicurato che *"tale modifica, peraltro, non incide sulle valutazioni attuariali a suo tempo già prudenzialmente effettuate e dai cui risultati non sono emerse variazioni in termini di stabilità né per la Fondazione nel suo complesso né per la gestione interessata"*.

8. L'art. 13 introduce la Norma finale n. 7 all'ACN 31 marzo 2020, attraverso la quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2022, le Aziende, in caso di carenza di specialisti iscritti nella graduatoria della branca di odontoiatria e in possesso del titolo di specializzazione, possono assegnare gli incarichi disponibili ai

laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri, anche in assenza di tale titolo di specializzazione. Rimane, comunque, necessario, quale regola generale, il possesso del diploma di specializzazione per l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra. Secondo la Relazione tecnica, l'intervento mira ad evitare il rischio che, con il pensionamento degli attuali specialisti odontoiatri, non si riescano a trovare sostituti per garantire l'erogazione delle prestazioni, *“tenendo conto dell'esiguo numero di medici e odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione”*.

9. Infine, con l'art. 14 si provvede a rivedere l'Allegato 2 relativo all'elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998, come aggiornate dal decreto del Ministero della salute dell'11 agosto 2020.

10. Quanto ai profili di compatibilità finanziaria, la Relazione tecnica attesta l'invarianza degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle modifiche introdotte con l'Ipotesi all'esame. La Sisac ha, inoltre, fornito la stima delle ore annue remunerate aggiornate al 1° gennaio 2020, da cui emerge la sostenibilità della spesa per le Amministrazioni interessate rispetto alle risorse affidate.